



Deliberazione n. del

Regolamento disciplinante le procedure di reclutamento delle risorse umane ai fini della instaurazione di rapporti di lavoro di dipendenza e di collaborazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha come oggetto la disciplina delle procedure di reclutamento delle risorse umane all'interno dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania, finalizzate - nel rispetto della normativa vigente per il pubblico impiego e delle disposizioni finanziarie in materia nonché degli atti di programmazione regionale ed aziendale e nei limiti della dotazione organica aziendale, della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei correlati vincoli numerici e di spesa - alla instaurazione delle diverse forme di rapporto di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e *smi*, le procedure di selezione del personale sono ispirate ai seguenti principi:
 - a) adeguata pubblicità della selezione;
 - b) modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità delle procedure ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - c) accertamento della professionalità richiesta.

Quanto contenuto nel presente regolamento si applica alle seguenti procedure di reclutamento:

- assunzioni a tempo indeterminato;
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni tramite procedure di mobilità regionale ed interregionale;
- assunzioni tramite incarico ai sensi dell'art. 15 *septies* del D.Lgs. 502/1992 e *smi*;
- assunzioni tramite incarico ai sensi dell'art. 15 *octies* del D.Lgs. 502/1992 e *smi*;
- stipula di contratti di collaborazione.

Art. 2

Reclutamento di personale a tempo indeterminato

1. Le assunzioni a tempo indeterminato costituiscono lo strumento ordinario di reclutamento del personale dell'ARNAS "Garibaldi" ed avvengono sui posti di dotazione organica vacanti e disponibili:
 - a) tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
 - b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e con le procedure di cui al D.P.R. 10 settembre 1997, n. 483 (personale dirigente) e dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 (personale non dirigente) nonché, per gli aspetti di carattere generale, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche*

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”).

ART.3

Reclutamento di personale a tempo determinato

1. Il reclutamento di personale a tempo determinato avviene, sui posti di dotazione organica dell'ARNAS, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i. e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia, nei seguenti casi:
 - a) temporanea copertura di posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente, in presenza di oggettiva e temporanea impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato (es.: mancanza di graduatorie in corso di validità o procedure concorsuali in itinere);
 - b) sostituzione di dipendenti a tempo indeterminato, assenti e con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i dipendenti che fruiscono dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n.53/2000;
 - c) sostituzione del dipendente assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli artt. 16, 17, 32 e 47 del D.Lgs.n.151/2001;
 - d) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
 - e) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.
2. Il reclutamento del personale a tempo determinato avviene, di norma, mediante avviso pubblico di selezione per soli titoli. Nel caso in cui il reclutamento a tempo determinato faccia riferimento a profili e discipline che prevedano una particolare e specifica competenza tecnica e/o professionale, l'avviso potrà prevedere che la selezione avvenga per titoli e colloquio o prova teorico\pratica.
3. Gli avvisi di selezione per assunzione a tempo determinato vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'ARNAS e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. In casi particolari e/o di urgenza, da motivare adeguatamente nella delibera di indizione della selezione, gli avvisi potranno essere pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale dell'ARNAS, escludendosi la pubblicazione nella GURS.
4. Per ogni altro aspetto relativo alle assunzioni di personale a tempo determinato si fa specifico rimando all'art. 57 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto sanità ed all'art. 108 del CCNL 19 dicembre 2019 per il personale della dirigenza sanitaria.

Art. 4

Procedure di mobilità regionale ed interregionale

1. La mobilità regionale ed interregionale, per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica, è disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e *smi*, dall' art. 52 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto sanità ed all'art. 54 del CCNL 19 dicembre 2019 per il personale della dirigenza sanitaria.
2. Con riferimento alle procedure di mobilità regionale ed interregionale, l'ARNAS, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblica sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Il bando viene altresì pubblicato nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'uopo istituito.
3. Le selezioni dei candidati alle procedure di mobilità sono sempre svolte per titoli e colloquio finalizzato ad accertare l'aderenza del profilo curriculare e delle esperienze professionali maturate dal candidato rispetto alla natura, alle caratteristiche ed alla *mission* istituzionale dell'ARNAS.

ART. 5

Procedure di conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 15 *septies* del D.Lgs. 502/1992 e *smi*

1. Per le modalità e procedure di conferimento degli incarichi di cui al presente articolo (presupposti, requisiti, pubblicizzazione dell'avviso, modalità di attribuzione, durata, disciplina) si rimanda al regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 455 del 10 marzo 2011 nonché alle direttive assessoriali in materia di cui alle note 593 del 20 gennaio 2009, 4163 del 13 aprile 2009, 32275 del 6 aprile 2011 e 70864 del 2 settembre 2011.

ART. 6

Procedure di conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 15 *octies* del D.Lgs. 502/1992 e *smi*

1. L'Azienda si avvale della tipologia d'incarico di cui al presente articolo per l'affidamento di incarichi finalizzati all'attuazione di progetti, non sostitutivi dell'attività ordinaria e quindi non utilizzabili per la sostituzione di personale dipendente o per la copertura di posti vacanti di dotazione organica, a soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 avviene attraverso l'utilizzo delle risorse economiche destinate a specifiche linee progettuali rientranti o riferibili a Piani Sanitari Nazionali e/o regionali o, comunque, di altri fondi di natura pubblica o privata introitati dall'Azienda purché riferibili ad attività progettuali.

3. Gli incarichi ex art. 15 *octies* determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato (libero-professionale o subordinato). Il trattamento economico riconosciuto all'incaricato per lo svolgimento dell'attività progettuale è definito sulla base delle attività correlate all'incarico stesso.
4. L'avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo deve contenere tutti gli elementi indicati dal referente del progetto in sede di proposta, compresi i criteri per la valutazione dei titoli e per lo svolgimento del colloquio, nonché le modalità di presentazione delle domande. Il bando è pubblicato sul sito internet aziendale, con scadenza il quindicesimo giorno successivo alla sua data di pubblicazione.

ART. 7

Procedure per il conferimento degli incarichi di collaborazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e *smi* in materia di conferimento degli incarichi di collaborazione, l'ARNAS, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza assume – fino al perdurare dello stato di emergenza stesso – ogni iniziativa finalizzata al celere e tempestivo reclutamento delle figure professionali necessarie conferendo incarichi di lavoro autonomi, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi e prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza.
2. I predetti incarichi sono conferiti, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'ARNAS, utilizzando il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle candidature, previa verifica delle autodichiarazioni rese e del possesso dei requisiti.
3. Il trattamento economico riconosciuto all'incaricato per lo svolgimento dell'attività di collaborazione è definito sulla base della specifica professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 8

Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in materia concorsuale, al D.Lgs. 165/2001 e *smi*, alle norme contrattuali vigenti nonché alla restante normativa in vigore che regola il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.